

redefining / standards



contratto di assicurazione temporanea per il caso morte a premio unico anticipato e a capitale decrescente, abbinata a prestiti personali rimborsabili mediante cessione/delegazione di pagamento di quote di stipendio o cessione di quote di pensione

FASCICOLO INFORMATIVO

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
- GLOSSARIO
- MODULO DI RILEVAZIONE DATI
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA CONTRAENTE PRIMA DELLA STIPULA DELL'ASSICURAZIONE TRA LA CONTRAENTE E L'IMPRESA.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

AXA France Vie,

iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 310 499 959 con sede al
313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex

POLIZZA N. 4920 STIPULATA TRA EUROCQS S.p.A. E AXA FRANCE VIE
Il presente fascicolo informativo è stato redatto il 15 Marzo 2018

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dall'IVASS. La Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della stipula dell'Assicurazione tra la Contraente e l'Impresa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA France Vie iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n°310 499 959 con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell'Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005 emesso il 20 febbraio 2006 per la garanzia in caso di Decesso.

AXA France Vie viene di seguito denominata "Impresa".

L'Impresa mette a disposizione dei clienti il proprio sito internet: <https://it.clp.partners.axa/>

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati al 31 dicembre 2016)

Patrimonio netto di AXA France Vie S.A.: 3.759.344 migliaia di euro di cui 487.725 migliaia di euro relativi al capitale sociale e 3.271.619 migliaia di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

Indice di solvibilità di AXA France Vie S.A. riferito alla gestione vita e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 145%. Tale indice è definito come rapporto tra fondi propri di base e requisito patrimoniale di solvibilità.

Tali dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato. I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano della compagnia <https://it.clp.partners.axa/>.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il Contratto di Assicurazione qui descritto è un'Assicurazione temporanea in caso di morte, a capitale decrescente ed a Premio unico anticipato, studiata per EuroCQS S.p.A., che ha concesso un Prestito estinguibile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote mensili di retribuzione o cessione di quote di pensione, Prestito disciplinato rispettivamente dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche, dall'art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili o dagli artt. 1269 e 1723 II comma del Codice Civile.

L'Assicurato è il soggetto sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione, ossia il Cedente/Delegante. La Contraente è l'istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento. Fino a quando il finanziamento non sarà estinto, il Beneficiario della prestazione assicurata sarà la Contraente che ha erogato il Prestito.

La durata del Contratto di Assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 24 mesi e maggiore di 120 mesi.

L'età del Cedente/Delegante:

- se Pensionato, deve essere titolare di una pensione INPS o di altri enti e la sua età al momento dell'adesione deve essere inferiore a 83 anni e al termine del Prestito deve essere inferiore a 86 anni;
- se Dipendente, non dovrà superare i requisiti indicati nello schema seguente salvo se, esclusivamente per le operazioni di Cessione, al momento dell'adesione il TFR teorico accantonato e disponibile (1 mese di stipendio mensile accantonato per anno di lavoro supplementare) risulta superiore al capitale residuo dell'operazione diminuito del 20%; i limiti massimi per i Dipendenti, dettagliati nella seguente tabella valgono come supporto semplificato, restando valide le norme previste dalla Circolare INPS numero 35 del 14-03-2012, soprattutto in tema di speciali categorie di lavoratori per le quali non si applicano i criteri di seguito illustrati:

NOTA INFORMATIVA

ANNO	REQUISITO ETA'	REQUISITO ETA'	REQUISITO ANZIANITA' DI SERVIZIO	REQUISITO ANZIANITA' DI SERVIZIO
	(UOMO)	(DONNA)	uomini	donne
2018	66 anni e 7 mesi (anzianità min 20 anni)	66 anni e 7 mesi (anzianità min 20 anni)	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019	66 anni e 11 mesi (anzianità min 20 anni)	66 anni e 11 mesi (anzianità min 20 anni)	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2020	66 anni e 11 mesi (anzianità min 20 anni)	66 anni e 11 mesi (anzianità min 20 anni)	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2021	67 anni e 2 mesi (anzianità min 20 anni)	67 anni e 2 mesi (anzianità min 20 anni)	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2022	67 anni e 2 mesi (anzianità min 20 anni)	67 anni e 2 mesi (anzianità min 20 anni)	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2023	67 anni e 5 mesi (anzianità min 20 anni)	67 anni e 5 mesi (anzianità min 20 anni)	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi
2024	67 anni e 5 mesi (anzianità min 20 anni)	67 anni e 5 mesi (anzianità min 20 anni)	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi
2025	67 anni e 8 mesi (anzianità min 20 anni)	67 anni e 8 mesi (anzianità min 20 anni)	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2026	67 anni e 8 mesi (anzianità min 20 anni)	67 anni e 8 mesi (anzianità min 20 anni)	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2027	67 anni e 11 mesi (anzianità min 20 anni)	67 anni e 11 mesi (anzianità min 20 anni)	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi
2028	67 anni e 11 mesi (anzianità min 20 anni)	67 anni e 11 mesi (anzianità min 20 anni)	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi

- i limiti di età relativi ai Dipendenti sopra descritti non sono applicabili a casi in cui il Contratto di prestito si configuri quale Cessione per Dipendenti Pubblici, Ministeriali o Statali. Per questa fattispecie, esclusivamente per operazioni di Cessione, il Cedente non dovrà avere un'età alla scadenza superiore a 65 anni.
- Se Dipendenti Pubblici, Ministeriali o Statali, esclusivamente per operazioni di Delega, non dovrà avere un'età alla scadenza superiore ai 60 anni.
- se Dipendenti di corpi militari o paramilitari (Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Guardie Penitenziarie, Guardie Forestali), sia per operazioni di Cessione e di Delega, l'età a scadenza non potrà essere superiore a 60 anni oppure a 57 anni se l'anzianità di servizio, sempre alla scadenza del Contratto di Assicurazione, risulta superiore a 35 anni.

I requisiti sopra indicati sono stati computati sulla base dei seguenti elementi:

- durata dei finanziamenti: compresa tra 24 e 120 mesi;
- € 55.000 per le operazioni di Cessione del quinto per i Dipendenti di Aziende Statali, Pubbliche, Parapubbliche e Private, € 65.000 per i Pensionati, € 45.000 per le operazioni di Delega per i Dipendenti di Aziende Statali, Pubbliche, Parapubbliche;
- Rate di rimborso: rate mensili (eventuali periodi di differimento di rimborso non sono garantiti).

Attenzione: la Contraente non percepisce alcuna remunerazione da parte di AXA France Vie.

Il Cedente/Delegante deve soddisfare le condizioni di salute richieste tramite:

- la compilazione del questionario medico semplificato riportato nel Modulo di Rilevazione Dati, e in caso di risposta positiva e per i Pensionati la cui età a scadenza superi gli 80 anni e/o per i quali l'importo del prestito sia superiore a € 30.000, del questionario anamnestico completo riportato nell'allegato 1;

Con riferimento a ciascun Prestito stipulato dal Cedente/Delegante con la Contraente prima della scadenza e rientrante nella copertura, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno della prima erogazione

del Prestito (giorno in cui l'importo del prestito è effettivamente concesso) a condizione che il Cedente/Delegante abbia validamente compilato, datato e sottoscritto il Modulo di Rilevazione Dati e che il questionario medico semplificato ivi incluso sia perfettamente e totalmente compilato, con risposte negative alle 7 domande elencate nello stesso, salvo che l'Impresa, malgrado eventuale risposte positive, abbia valutato positivamente l'accettazione della copertura. La Contraente è delegata dall'Impresa a verificare che il Cedente/Delegante abbia compilato, datato e sottoscritto il Modulo di Rilevazione Dati e il questionario medico semplificato come descritto sopra, prima di confermare l'accettazione della copertura. In caso di almeno una risposta positiva al questionario medico semplificato, la Contraente deve far compilare, datare e firmare al Cedente/Delegante il questionario anamnestico completo ed inoltrarlo al Broker, insieme al Modulo di Rilevazione Dati.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato sia un Pensionato e:

- **Abbia più di 80 anni alla scadenza del prestito e/o;**
- **L'importo del Prestito sia superiore a € 30.000;**

la Contraente deve far compilare, datare e firmare al medico curante dell'Assicurato il questionario anamnestico completo riportato nell' Allegato 1, e inoltrarlo al Broker, assieme al Modulo di Rilevazione Dati.

Nel caso di invio del questionario anamnestico completo, l'Impresa, a suo insindacabile giudizio, può:

1. accettare il rischio;
2. rifiutare l'assunzione del rischio: in tal caso restituisce alla Contraente il Premio eventualmente versato;
3. richiedere ulteriori notizie o accertamenti sanitari: in tal caso, una volta riesaminato il rischio, l'Impresa provvederà a comunicare tramite fax o lettera le proprie decisioni e, nell'eventualità di aggravamento del rischio, indicherà l'importo del sovrappremio che la Contraente si obbliga a regolare; qualora entro 30 giorni la Contraente non dia o non intenda dare seguito alla richiesta dell'Impresa, la domanda di copertura sarà considerata decaduta.

In questo caso le garanzie decorrono dall'ultima delle seguenti date: 1) data di conferma scritta di accettazione del rischio da parte dell'Impresa; 2) data di erogazione del Prestito Personale.

In ogni caso, se il Prestito non viene erogato entro 3 mesi dalla data di decorrenza della copertura assicurativa indicata nel Certificato di Polizza, la copertura assicurativa è nulla.

Il Cedente/Delegante deve prestare per iscritto il consenso alla stipulazione di un Contratto di Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 c.c..

Assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico

L'Impresa si impegna a corrispondere al Beneficiario, in caso di decesso di ciascun Cedente/Delegante prima del compimento dell' 86° anno e comunque prima della scadenza del Prestito oggetto della copertura assicurativa, un capitale pari al valore scontato al medesimo tasso di interesse convenuto fra la Contraente ed il Cedente/Delegante per il Prestito oggetto della copertura assicurativa di cui alla Polizza, delle quote mensili rimaste insolte aventi scadenza successiva al Sinistro – dunque escludendo gli interessi percepiti dalla Contraente nell'operazione di finanziamento.

Dal computo dell'Indennizzo vanno detratti, inoltre, gli oneri non maturati, secondo quanto convenuto nel Contratto di Prestito.

Qualunque sia il numero di Prestiti personali di cui il Cedente/Delegante è titolare, la prestazione massima pagabile è di € 100.000 per i Dipendenti Statali, Pubblici, Parapubblici e Privati, e di € 65.000 per i Pensionati, salvo il caso in cui la copertura sia stata accettata dall'Impresa per un montante superiore. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dalla prestazione pagabile.

Il Premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza del Cedente/Delegante alla scadenza del Contratto di Assicurazione. Il Premio corrisposto resterà quindi acquisito dall'Impresa.

Si rinvia allo specifico art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alla singola prestazione.

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dallo specifico art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Premio

Il contratto prevede la corresponsione, da parte della Contraente, di un Premio unico anticipato. L'entità del Premio dipende dal Montante del finanziamento, dalla durata dell'Assicurazione, dall'età del Cedente/Delegante e dalla categoria di appartenenza del Cedente/Delegante (Dipendente Pubblico, Dipendente Privato o Parapubblico, Pensionato).

Il Premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza del Cedente/Delegante alla scadenza del Contratto di Assicurazione. Il Premio corrisposto resterà quindi acquisito dall'Impresa.

La Contraente s'impegna a versare all'Impresa un Premio unico per l'intera durata del singolo Prestito erogato al Cedente/Delegante.

Attenzione: la Contraente non percepisce alcuna remunerazione da parte di AXA France Vie.

Il costo trattenuto dall'Impresa a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di Premio, è pari in media al 18,13% del Premio unico anticipato. La quota parte per l'intermediazione percepita in media è pari al 27,58% del costo stesso.

A titolo esemplificativo, per un Premio unico anticipato di Euro 1.000,00, al netto delle imposte, i costi trattenuti dall'Impresa a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto sono pari in media a Euro 181,30 di cui Euro 50,00 rappresentano l'importo percepito in media per l'intermediazione.

AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o trasferimento di uno dei Prestiti rientranti nella copertura assicurativa, l'Assicurazione si scioglie anticipatamente e si provvede alla restituzione alla Contraente della parte di premio non goduto, inteso come la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla originale Scadenza dell'Assicurazione. L'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione disciplina la materia.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi gravanti sul premio e regime fiscale

Il computo del Premio prevede l'applicazione di diritti o accessori.

Allo stato della normativa vigente, il Premio non è soggetto ad imposta.

Le somme corrisposte dall'Impresa sono esenti da tassazioni IRPEF e da imposte di successione.

Resta inteso che tutte le spese sanitarie non saranno prese a carico dall'Impresa.

Il Premio non è soggetto a sconti.

Attenzione: la Contraente non percepisce alcuna remunerazione da parte di AXA France Vie.

Costi a carico della Contraente	Periodicità di prelievo	Modalità di prelievo
18,13%	Sul premio unico anticipato	Compresi nel premio

Nella tabella di seguito è riportata la quota parte per l'intermediazione percepita in media con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

Quota parte percepita in media per attività d'intermediazione	27,58%
---	--------

6. Costi a carico della Contraente in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento

Nel caso di estinzione anticipata di uno dei Prestiti rientranti nella copertura assicurativa, l'Impresa provvederà alla restituzione alla Contraente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Ove si verifichi il caso di operazioni rinnovate con lo stesso Cedente/Delegante, sarà effettuata la compensazione tra Premio pagato e non goduto della vecchia operazione ed il Premio della nuova operazione

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7. Modalità di perfezionamento del contratto

Il Contratto di Assicurazione si conclude nel momento in cui la Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Impresa, della copertura assicurativa.

La garanzia decorre dal momento in cui per l'Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti della Contraente e termina con lo scadere del piano di ammortamento medesimo.

8. Risoluzione del contratto

Il Contratto di Assicurazione cessa in ogni caso:

- al termine del piano di rimborso del Prestito;
- al compimento dell'86° anno di età del Cedente/Delegante;
- in caso di estinzione anticipata del Prestito;
- in caso di Sinistro.

La durata del piano di ammortamento può essere prolungata per:

- un massimo di ulteriori 12 mesi in caso di sospensione temporanea dell'ammortamento o in caso di differimento dell'inizio dell'ammortamento. In questa fattispecie, la garanzia rimane in vigore fino al completo ammortamento del finanziamento.
- un massimo di 18 mesi in caso di riduzione o sospensione temporanee della quota cedibile della pensione, con conseguente accodamento quote. In questa fattispecie, la garanzia rimane in vigore fino al completo ammortamento del finanziamento.

9. Riscatto e riduzione

Non previsti.

10. Diritto di recesso

La Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso, mediante comunicazione scritta da inviare all'Impresa.

L'Impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

11. Documentazione da consegnare all'Impresa per il pagamento della prestazione assicurata e termini di prescrizione

La materia è disciplinata dall'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Verificatosi il decesso del Cedente/Delegante, al fine di consentire il pagamento del capitale assicurato a favore del Beneficiario devono essere preventivamente consegnati all'Impresa, anche tramite il Broker (CBP Italia S.A.S.), i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza il capitale assicurato, ed in particolare:

- il numero della pratica di Prestito corrispondente al Cedente/Delegante deceduto;
- la denuncia del Sinistro;
- l'ammontare esatto delle rate residue rilevato al momento del decesso del Cedente/Delegante, quale risulta dal piano di ammortamento definito alla stipula del Prestito, nonché l'ammontare delle rate residue attualizzate al tasso di interesse convenuto con il Cedente/Delegante per il Prestito oggetto della copertura assicurativa;

- il certificato di morte del Cedente/Delegante;
- l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dall'Impresa.

La Contraente utilizza il tool di front-end (sistema) messo a disposizione dal Broker per la comunicazione e gestione dei sinistri. La Contraente provvede a caricare sul sistema i documenti in formato digitale relativi alla denuncia del sinistro, conservando, in ogni caso, la documentazione originale per eventuali verifiche da parte dell'Impresa. La data di comunicazione e/o denuncia del sinistro ai sensi di polizza coincide con la data di caricamento a sistema dello stesso, comprovata dall'email di ritorno automatica generata dal sistema e attestante il caricamento del sinistro.

L'Impresa si riserva comunque il diritto di richiedere alla Contraente/Beneficiario il calcolo completo del piano di ammortamento realizzato per l'ottenimento del debito residuo comunicato.

Se dalla documentazione presentata risulta l'obbligazione di pagare la prestazione assicurata, l'Impresa invierà al Beneficiario il modulo di quietanza dove vengono richiesti i dati antiriciclaggio aggiornati (D.Lgs. n. 90/2017) e le coordinate del conto corrente bancario presso il quale eseguire il pagamento. Con la compilazione di tale modulo ed il suo invio all'Impresa, il Beneficiario libera quest'ultima non appena viene eseguito il pagamento.

L'Impresa si impegna a pagare entro 30 giorni dalla data di ricezione del modulo di quietanza antiriciclaggio e non prima di avere ricevuto tutta la documentazione completa richiesta; trascorso tale periodo sono dovuti gli interessi di mora, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso legale in vigore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cedente/Delegante relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

13. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.

14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, vengono redatte in lingua italiana. Le Parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.

15. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all'Impresa, per il tramite del Broker, secondo le seguenti modalità:

- **Posta:** AXA France Vie c/o CBP Italia S.A.S. Viale Lancetti 43 - 20158 Milano MI
- **mail:** cbpitalia@pec.actalis.it
- **fax:** +39 02 68826940

I reclami indirizzati all'Impresa contengono:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo della Contraente, numero del Certificato di Polizza e nominativo del Cedente/Delegante;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

NOTA INFORMATIVA

Sarà cura dell'Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

In caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo o in caso di risposta ritenuta non soddisfacente, il reclamante potrà presentare formale reclamo a:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Fax: 06.42.133.745 – 06.42.133.353

utilizzando l'apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell'Autorità al seguente link:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In alternativa, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo direttamente al sistema estero competente:

Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA)
BP 290, 75425 PARIS CEDEX 09
fax (+33) 01.45.23.27.15
e-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org
sito web: www.ffsa.fr

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, oltre a quanto previsto in base alla vigente normativa in merito alla mediazione civile.

16. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto alla Contraente, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

17. Comunicazioni della Contraente all'Impresa

La Contraente, qualora ne venisse a conoscenza, non è obbligata a comunicare all'Impresa un eventuale cambiamento della professione svolta dal Cedente/Delegante che comporti un aggravamento del rischio. Non è pertanto operante l'art. 1926 del Codice Civile.

18. Conflitto di interessi

Il presente prodotto assicurativo non presenta conflitto di interessi. In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi:

- opera in modo da non recare pregiudizio alla Contraente e agli Assicurati;
- si impegna ad ottenere per la Contraente e per Assicurati il miglior risultato possibile.

AXA France Vie è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA France Vie
Il rappresentante legale
Gilles Cuvillier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gilles Cuvillier', written over a light gray rectangular background.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

Premesso che:

- EuroCQS S.p.A con sede in Via Antonio Pacinotti 73/81, 00146 Roma (RM), Partita IVA 07551781003 (di seguito definita la “Contraente”), ha stipulato un Contratto di Assicurazione con AXA FRANCE VIE, iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 310 499 959, con sede al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (di seguito definita l’ “Impresa”), avente ad oggetto la copertura dal rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento delle rate di rimborso del Prestito da parte del Cedente/Delegante in seguito al suo decesso, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione. Sono considerati debitori tutti i Dipendenti Pubblici, Statali, Parapubblici, Privati e Pensionati che hanno in corso con la Contraente un Prestito estinguibile con cessione di quote dello stipendio o della pensione o delegazione di pagamento (in seguito denominati “Cedenti/Deleganti”);
- la Contraente concede, in conto proprio o quale mandatario di terzi, prestiti personali rimborsabili mediante cessioni di quote dello stipendio o della pensione disciplinati, anche in via analogica, dalla Legge 180 e dall’art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili;
- la Contraente concede altresì, in conto proprio o quale mandatario di terzi, prestiti personali rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio disciplinati dagli artt. 1269 e 1723 II comma del Codice Civile;
- la Contraente ha necessità di tutelarsi, in conformità alla Legge 180, per il rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento delle rate di rimborso da parte del debitore in seguito al decesso di quest’ultimo avvenuto nel corso del periodo di ammortamento del finanziamento;
- l’Impresa conferma alla Contraente di volersi obbligare, nei termini giuridici sotto indicati, a prestare la copertura assicurativa di cui al precedente alinea;
- per ogni contratto di Prestito in garanzia, l’Impresa e la Contraente stipuleranno un disgiunto Contratto di Assicurazione, attestato dalla sottoscrizione di apposito Certificato di Polizza.

Nell’ambito della “Premessa” di cui sopra e del “Glossario” sotto riportato - che formano parte integrante della presente pattuizione - tra l’Impresa e la Contraente si stipula la seguente Assicurazione.

1. Prestiti oggetto della Assicurazione

Sono oggetto della presente Assicurazione esclusivamente i prestiti, di durata minima di 24 mesi e di durata massima di 120 mesi, erogati dalla Contraente a favore di lavoratori Dipendenti Pubblici, Statali, Parapubblici, Privati, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso amministrazioni pubbliche o aziende di diritto privato e a favore di Pensionati titolari di una pensione INPS o di altri enti.

Possono, comunque, rilasciarsi coperture assicurative per prestiti erogati dalla Contraente a favore di lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato purché la fine del periodo di ammortamento del Prestito sia pari o anteriore alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Oggetto dell’Assicurazione e Indennizzo

L’Impresa si impegna a corrispondere al Beneficiario, in caso di decesso di ciascun Cedente/Delegante prima del compimento dell’ 86° anno e comunque prima della scadenza del Prestito oggetto della copertura assicurativa, un capitale pari al valore scontato al medesimo tasso di interesse convenuto fra la Contraente ed il Cedente/Delegante per il Prestito oggetto della copertura assicurativa, delle quote mensili rimaste insolute aventi scadenza successiva al Sinistro – dunque escludendo gli interessi percepiti dalla Contraente nell’operazione di finanziamento.

Dal computo dell’Indennizzo vanno detratti, inoltre, gli oneri non maturati, secondo quanto convenuto nel Contratto di Prestito.

Qualunque sia il numero di Prestiti personali di cui il Cedente/Delegante è titolare, la prestazione massima pagabile è di € 100.000 per i Dipendenti Statali, Pubblici, Parapubblici e Privati e di € 65.000 per i Pensionati, salvo il caso in cui la copertura sia stata accettata dall’Impresa per un montante superiore. Eventuali arretrati e interessi di mora sono esclusi dalla prestazione pagabile.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In caso di sopravvivenza del Cedente/Delegante al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall'Impresa.

La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. Non si intende operante l'art. 1926 del Codice Civile.

3. Beneficiario della prestazione assicurata

Beneficiario delle prestazioni assicurative garantite dalla Polizza è la Contraente che ha erogato il Prestito alla base della copertura. Il Beneficiario metterà l'importo incassato a decurtazione dei propri crediti verso l'Assicurato di cui al contratto di Cessione o Delega. In caso di cessione pro soluto dei "crediti derivanti dal contratto", il Beneficiario delle somme assicurate sarà il cessionario, rimanendo ogni altro diritto ed obbligo in capo alla Contraente.

4. Estinzione anticipata del Prestito

Nel caso di estinzione anticipata di uno dei Prestiti rientranti nella copertura assicurativa, l'Impresa provvederà alla restituzione alla Contraente della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Ove si verifichi il caso di operazioni rinnovate con lo stesso Cedente/Delegante, sarà effettuata la compensazione tra Premio pagato e non goduto della vecchia operazione ed il Premio della nuova operazione.

5. Risoluzione del contratto di assicurazione

Il Contratto di Assicurazione cessa in ogni caso:

- al termine del piano di rimborso del Prestito;
- al compimento dell' 86° anno di età del Cedente/Delegante;
- in caso di estinzione anticipata del Prestito;
- in caso di Sinistro.

6. Riscatto e riduzione.

L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.

7. Diritto di Recesso

La Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il Contratto è concluso, mediante comunicazione scritta da inviare all'Impresa.

L'Impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

8. Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Sinistro, senza limiti territoriali. E' escluso dall'Assicurazione il decesso causato dalle conseguenze:

- del dolo della Contraente;
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora il Cedente/Delegante vi abbia preso parte attiva;
- di tutti i rischi nucleari;
- del dolo del Cedente/Delegante;
- del suicidio del Cedente/Delegante avvenuto nel corso dei 12 mesi successivi alla data di decorrenza delle garanzie.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cedente/Delegante relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c..

La Contraente, inoltre, si impegna a consegnare al Cedente/Delegante la documentazione la cui consegna sia richiesta da qualsiasi normativa applicabile.

9. Durata dell'Assicurazione e Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha durata pari a quella del rapporto di finanziamento.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di prima erogazione del Prestito in garanzia (giorno in cui l'importo del Prestito è effettivamente concesso) e rimane in vigore per tutta la durata del piano di ammortamento del Prestito a condizione che il Premio assicurativo corrispondente risulti pagato, e cessa ad ogni modo nei casi previsti dall'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

La durata del piano di ammortamento può essere prolungata per:

- un massimo di ulteriori 12 mesi in caso di sospensione temporanea dell'ammortamento o in caso di differimento dell'inizio di ammortamento. In questa fattispecie, la garanzia rimane in vigore fino al completo ammortamento del finanziamento.
- un massimo di 18 mesi in caso di riduzione o sospensione temporanee della quota cedibile della pensione, con conseguente accodamento quote. In questa fattispecie, la garanzia rimane in vigore fino al completo ammortamento del finanziamento.

La Contraente s'impegna a versare all'Impresa un Premio unico per l'intera durata del singolo Prestito erogato al Cedente/Delegante.

10. Obblighi della Contraente in caso di Sinistro

Verificatosi il decesso del Cedente/Delegante, al fine di consentire il pagamento del capitale assicurato a favore del Beneficiario devono essere preventivamente consegnati all'Impresa, anche tramite il Broker (CBP Italia S.A.S.), i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza il capitale assicurato, ed in particolare:

- il numero della pratica di Prestito corrispondente al Cedente/Delegante deceduto;
- la denuncia del Sinistro;
- l'ammontare esatto delle rate residue rilevato al momento del decesso del Cedente/Delegante, quale risulta dal piano di ammortamento definito alla stipula del Prestito, nonché l'ammontare delle rate residue attualizzate al tasso di interesse convenuto con il Cedente/Delegante per il Prestito oggetto della copertura assicurativa;
- il certificato di morte del Cedente/Delegante;
- l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dall'Impresa.

La Contraente utilizza il tool di front-end (sistema) messo a disposizione dal Broker per la comunicazione e gestione dei sinistri. La Contraente provvede a caricare sul sistema i documenti in formato digitale relativi alla denuncia del sinistro, conservando, in ogni caso, la documentazione originale per eventuali verifiche da parte dell'Impresa. La data di comunicazione e/o denuncia del sinistro ai sensi di polizza coincide con la data di caricamento a sistema dello stesso, comprovata dall'email di ritorno automatica generata dal sistema e attestante il caricamento del sinistro.

L'Impresa si riserva comunque il diritto di richiedere alla Contraente/Beneficiario il calcolo completo del piano di ammortamento realizzato per l'ottenimento del debito residuo comunicato.

Se dalla documentazione presentata risulta l'obbligazione di pagare la prestazione assicurata, l'Impresa invierà al Beneficiario il modulo di quietanza dove vengono richiesti i dati antiriciclaggio aggiornati (D.Lgs. 90/2017 e successive modifiche ed integrazioni) e le coordinate del conto corrente bancario presso il quale eseguire il pagamento. Con la compilazione di tale modulo ed il suo invio all'Impresa, il Beneficiario libera quest'ultima non appena viene eseguito il pagamento.

L'Impresa si impegna a pagare entro 30 giorni dalla data di ricezione del modulo di quietanza antiriciclaggio e non prima di avere ricevuto tutta la documentazione completa richiesta; trascorso tale periodo sono dovuti gli interessi di mora, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso legale in vigore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cedente/Delegante relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

11. Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

12. Modalità assuntive

L'assunzione del rischio da parte dell'Impresa avviene sulla base dei dati forniti nel Modulo di Rilevazione Dati e nella documentazione a corredo di questa.

Il Cedente/Delegante deve:

- essere il sottoscrittore del Contratto di Prestito;
- fornire un documento di identità e il codice fiscale;
- prestare per iscritto il consenso alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 c.c.;
- deve soddisfare le condizioni di salute richieste tramite la compilazione del questionario medico semplificato riportato nel Modulo di Rilevazione Dati, e in caso di risposta positiva e per i Pensionati la cui età a scadenza superi gli 80 anni e/o per i quali l'importo del prestito sia superiore a € 30.000, del questionario anamnestico completo riportato nell'allegato 1;
- dare il consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196.

Con riferimento a ciascun Prestito stipulato dal Cedente/Delegante con la Contraente prima della scadenza e rientrante nella copertura di cui alla Polizza, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di prima erogazione del Prestito (giorno in cui l'importo del Prestito è effettivamente concesso) a condizione che il Cedente/Delegante abbia validamente compilato, datato e sottoscritto il Modulo di Rilevazione Dati e che il questionario medico semplificato, ivi incluso sia perfettamente e totalmente compilato, con risposte negative alle 7 domande elencate nello stesso, salvo che l'Impresa, malgrado eventuali risposte positive, abbia valutato positivamente l'accettazione della copertura.

La Contraente è delegata dall'Impresa a verificare che il Cedente/Delegante abbia compilato, datato e sottoscritto il Modulo di Rilevazione Dati e il questionario medico semplificato come descritto sopra, prima di confermare l'accettazione della copertura. In caso di almeno una risposta positiva al questionario medico semplificato, la Contraente deve far compilare, datare e firmare al Cedente/Delegante il questionario anamnestico completo riportato nell'Allegato 1 ed inoltrarlo al Broker (CBP Italia S.A.S.), insieme al Modulo di rilevazione dati.

Nel caso in cui l'Assicurato sia un Pensionato e:

- **Abbia più di 80 anni alla scadenza del prestito e/o;**
- **L'importo del Prestito sia superiore a € 30.000;**

la Contraente deve far compilare, datare e firmare al medico curante dell'Assicurato il questionario anamnestico completo riportato nell'Allegato 1, e inoltrarlo al Broker, assieme al Modulo di Rilevazione Dati.

Nel caso di invio del questionario anamnestico completo, l'Impresa, a suo insindacabile giudizio, può:

1. accettare il rischio;
2. rifiutare l'assunzione del rischio: in tal caso restituisce alla Contraente il Premio eventualmente versato;
3. richiedere ulteriori notizie o accertamenti sanitari: in tal caso, una volta riesaminato il rischio, l'Impresa provvederà a comunicare tramite fax o lettera le proprie decisioni e, nell'eventualità di aggravamento del rischio, indicherà l'importo del sovrappremio che la Contraente si obbliga a regolare; qualora entro 30 giorni la Contraente non dia o non intenda dare seguito alla richiesta dell'Impresa, la domanda di copertura sarà considerata decaduta.

In questo caso le garanzie decorrono dall'ultima delle seguenti date: 1) data di conferma scritta di accettazione del rischio da parte dell'Impresa; 2) data di erogazione del Prestito Personale.

In ogni caso, se il Prestito non viene erogato entro 3 mesi dalla data di decorrenza della copertura assicurativa indicata nel Certificato di Polizza, la copertura assicurativa è nulla.

13. Premio di Assicurazione

La prestazione assicurata viene garantita dietro il pagamento da parte della Contraente di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell'Assicurazione.

Il Premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza del Cedente/Delegante alla scadenza del contratto di assicurazione. Il Premio corrisposto resterà quindi acquisito dall'Impresa.

14. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico della Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile al Premio di Assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente. Allo stato della normativa, il Premio non è soggetto ad imposta.

15. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all'Impresa, per il tramite del Broker, secondo le seguenti modalità:

- **Posta: AXA France Vie c/o CBP Italia S.A.S. Viale Lancetti 43 - 20158 Milano MI**
- **mail: cbpitalia@pec.actalis.it**
- **fax: +39 02 68826940**

I reclami indirizzati all'Impresa contengono:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo della Contraente, numero del Certificato di Polizza e nominativo del Cedente/Delegante;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura dell'Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

In caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo o in caso di risposta ritenuta non soddisfacente, il reclamante potrà presentare formale reclamo a:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Fax: 06.42.133.745 – 06.42.133.353

utilizzando l'apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell'Autorità al seguente link:

http://www.ivass.it/ivass/cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In **alternativa**, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo direttamente al sistema estero competente:

Le [Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances \(FFSA\)](#)

BP 290, 75425 PARIS CEDEX 09

fax (+33) 01.45.23.27.15

e-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org

sito web: www.ffsa.fr

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, oltre a quanto previsto in base alla vigente normativa in merito alla mediazione civile.

16. Giurisdizione e Procedimento di mediazione

Tutte le controversie relative all'Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

17. Sanzioni

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

18. Cessione dei diritti

Il Cedente/Delegante non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, diversi dalla Contraente o dal soggetto da quest'ultimo designato, i diritti derivanti dall'Assicurazione.

19. Foro competente

Per le controversie relative alla Polizza è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria della sede della Contraente. Alla Polizza si applica la legge italiana

20. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.

Data ultimo aggiornamento: 15 marzo 2018

GLOSSARIO

ASSICURATO:	il Cedente/Delegante la cui vita è oggetto di assicurazione.
ASSICURAZIONE o CONTRATTO di ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione stipulato tra la Contraente e l'Impresa secondo le condizioni della Polizza.
BENEFICIARIO:	la Contraente che ha erogato il Prestito alla base della presente copertura vita, alla quale l'Impresa deve corrispondere l'indennizzo in caso di Sinistro.
BROKER:	CBP Italia S.A.S., con sede in Viale Lancetti 43 – 20158 Milano.
CEDENTE/DELEGANTE:	la persona fisica lavoratore dipendente di amministrazioni statali e pubbliche (come ad esempio Ministeri, Province, Regioni, ecc.), o aziende di diritto privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (purché l'ammortamento del finanziamento termini prima della scadenza dello stesso), o Pensionato, con la quale la Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante Cessione/Delega di pagamento di quote della retribuzione mensile o mediante Cessione di quote della pensione e che abbia dato il consenso alla stipula di un contratto di assicurazione sulla propria vita.
CEDUTO/DELEGATO:	il datore di lavoro del Cedente/Delegante, o l'Ente Pensionistico (per esempio: l'INPS), impegnato verso la Contraente a versare a favore di questi la quota dello stipendio o della pensione del Cedente/Delegante.
CERTIFICATO DI POLIZZA:	il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Impresa, della copertura e che pertanto prova l'assunzione in garanzia da parte dell'Impresa, secondo le condizioni della Polizza.
CESSIONE:	Prestito a breve e/o medio termine conteggiato sullo stipendio del lavoratore o del pensionato richiedente, regolamentato e disciplinato, anche in via analogica, dalla Legge 180.
CONTRAENTE:	EuroCQS S.p.A. , con sede in Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 Roma (RM), Partita IVA 07551781003
CONTRATTO DI PRESTITO: o PRESTITO	contratto di finanziamento rimborsabile mediante Cessione/Delegazione di pagamento di quote mensili della pensione e dello stipendio.
DELEGA:	Prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio ai sensi degli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile e Legge 180/1950.
DIPENDENTE MINISTERIALE O STATALE:	Dipendente a tempo indeterminato da almeno 6 mesi che presta servizio presso uno dei seguenti Ministeri ed enti statali: <ul style="list-style-type: none">• MINISTERO AFFARI ESTERI• MINISTERO AFFARI EUROPEI• MINISTERO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE• MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE• MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI• MINISTERO COESIONE TERRITORIALE• MINISTERO DIFESA

- MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
- MINISTERO GIUSTIZIA
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
- MINISTERO INTEGRAZIONE
- MINISTERO INTERNO
- MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E COORDINAMENTO ATTIVITA' DI GOVERNO
- MINISTERO PARI OPPORTUNITÀ, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
- MINISTERO RIFORME COSTITUZIONALI
- MINISTERO SALUTE
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
- Agenzia delle Entrate
- Agenzia del Territorio
- Agenzia del Demanio
- Agenzia delle Dogane
- Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
- Direzione Territoriale Economia e Finanze DTEF
- Direzione Provinciale Servizi Vari Tesoro DPSV
- Corti d'Appello
- Tribunali
- Giudici di Pace
- Tribunali Amministrativi Regionali
- Avvocatura dello Stato
- Consiglio di Stato
- Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (INGV)
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
- Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
- ISTAT
- INPS
- INAIL
- Corte dei Conti
- Enac
- ENPALS
- CNR
- ENEA

Sarà possibile verificare l'appartenenza del Cedente/Delegante a un Ministero o a un ente o a un istituto statale attraverso il relativo riferimento nella busta paga del dipendente medesimo.

**DIPENDENTE
PARAPUBBLICO:**

la persona fisica in servizio presso azienda di diritto privato a gestione previdenziale INPS, partecipata, in misura di almeno il 50,1%, dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione o da altra Azienda Parapubblica.

DIPENDENTE PRIVATO:

il lavoratore dipendente di azienda di diritto privato con numero di dipendenti maggiore di 15.

GLOSSARIO

DIPENDENTE PUBBLICO:	il lavoratore in servizio presso una delle seguenti pubbliche amministrazioni: <ul style="list-style-type: none">- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi ed Associazioni;- le Camere di Commercio e i loro Consorzi ed Associazioni;- le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
FONDO PENSIONE:	Fondo Pensione di cui al D. Lgs. del 5.12.2005 n.252, integrato delle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
IMPRESA:	AXA FRANCE VIE , iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 310 499 959 con sede al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex, rappresentata da Gilles Cuvillier.
INFORTUNIO:	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dall'Impresa al Beneficiario in caso di Sinistro.
ISTITUTO DI PREVIDENZA:	l'ente di previdenza obbligatoria che eroga la pensione al Cedente/Delegante.
ISVAP:	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che ha svolto, fino al 31 dicembre 2012, funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
IVASS:	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a decorrere dal 1° gennaio 2013.
LEGGE 180:	il D.P.R. del 05/01/1950 n. 180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/07/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
MALATTIA:	alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MODULO DI RILEVAZIONE DATI:	documento sottoscritto dal Cedente/Delegante finalizzato al formale consenso alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919.
MONTANTE LORDO:	l'importo del finanziamento, comprensivo degli interessi e delle spese, pari alla somma delle rate da versare.
PARTI:	l'Impresa e la Contraente.
PREMIO:	l'importo dovuto dalla Contraente all'Impresa.
PRESCRIZIONE:	estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dall'art.2952 del Codice Civile. I diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni.
SINISTRO:	il decesso del Cedente/Delegante in seguito a infortunio o malattia.



Modulo Rilevazione Dati relativo alla Polizza n. 4920
Stipulata da EuroCQS S.p.A. con AXA France Vie S.A.

Copertura assicurativa Caso Morte

Abbinata a prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto o delega dello stipendio o della pensione.

Il presente documento dovrà essere compilato accuratamente evitando macchie o cancellature, un semplice tratto non sarà considerato come una risposta valida.

DATI DEL CEDENTE/DELEGANTE

Nome _____ Cognome _____

Data di nascita _____ Codice Fiscale _____

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____ Prov _____

Documento d'identità (tipo, numero, data e luogo di emissione) _____

Recapito Telefonico del Cedente/Delegante _____

Recapito Telefonico di un familiare (indicare il grado di parentela) _____

Situazione lavorativa:

Dipendente Pubblico, Statale o Ministeriale **Dipendente Privato** **Pensionato**

Dipendente Parapubblico

Liquidazione in busta paga del TFR:

Optante **Non Optante**

Ente/Azienda presso la quale il Cedente/Delegante è lavoratore dipendente _____

Con sede in _____

DATI SUL PRESTITO

Pratica N° _____ Durata mesi _____ Decorrenza _____ Scadenza _____ TAN _____

Rata mensile Euro _____ Montante Lordo (uguale alla somma delle rate) Euro _____

CONTRAENTE E BENEFICIARIO

CONTRAENTE: _____

BENEFICIARIO (se diverso dalla Contraente): _____

DICHIARAZIONE DEL CEDENTE/DELEGANTE

Il Sottoscritto, avendo chiesto alla Contraente un Prestito personale da estinguersi mediante cessione/delegazione di pagamento di quote di stipendio/pensione ai sensi del DPR del 5.1.1950 n.180 e successive modifiche/ai sensi dell'art.1269 e 1723 II comma del Codice Civile:

- dà il proprio consenso alla Contraente, anche ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile, a stipulare sulla propria vita le coperture assicurative previste nella Polizza stipulata tra la Contraente e AXA France Vie;

- conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del rischio da parte di AXA France Vie, sono veritiere, precise e complete;

- proscioglie dal segreto professionale e legale medici ed enti che possano o potranno averlo curato o visitato e le altre persone alle quali AXA France Vie riterrà opportuno rivolgersi per informazioni, nel limite consentito dalla legislazione italiana.

Data _____

Firma _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
(da compilarsi a cura del Cedente/Delegante)

Avendo preso visione dell'Informativa sulla Privacy, allegata al presente documento, per le finalità e con le modalità ivi illustrate, acconsento al trattamento da parte di AXA France Vie dei miei dati personali e sensibili, per l'attivazione e la gestione della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Data _____

Firma _____

Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che devono corrispondere a verità ed esattezza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cedente/Delegante, relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Il presente documento dovrà essere compilato accuratamente evitando macchie o cancellature, un semplice tratto non sarà considerato come una risposta valida.

QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO (da compilarsi a cura del Cedente/Delegante)	Fare una croce nella casella del SI o del NO
1. Lei è attualmente inabile al lavoro, totalmente o parzialmente, per malattia o infortunio o lo è stato negli ultimi 5 anni per più di 30 giorni consecutivi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2. Lei è attualmente colpito da infermità, invalidità o malattia cronica	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3. Lei è attualmente sottoposto per una durata > 30 giorni ad un trattamento medico, a delle cure, ad una sorveglianza medica per una qualsivoglia affezione o infortunio?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4. Lei è stato colpito, negli ultimi 10 anni, da:	
- Angina, infarto, valvulopatia, disturbi cardiaci congeniti, aritmie cardiache (pacemaker incluso), ipertensione arteriosa	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- Ictus cerebrale, emorragia cerebrale, infarto cerebrale, emorragia subaracnoidea, nevrosi, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare, alcolismo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- Asma, bronchite cronica, enfisema, tubercolosi polmonare, pneumoconiosi	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- Ulcera duodenale o gastrica, colite ulcerosa (Crohn) pancreatite	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- Epatite B, C, cirrosi epatica, disfunzioni epatiche	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- Insufficienza renale, cisti renali, calcoli renali, disturbi alla prostata	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- Anemia, porpora, ipotiroidismo, ipertiroidismo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- Diabete, insulino-dipendente e non insulino-dipendente	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- Cancro o tumori maligni di qualsiasi natura	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5. Lei ha subito, negli ultimi 10 anni, interventi chirurgici (ad esclusione dell'asportazione dell'appendice, delle tonsille e/o delle adenoidi, della cistifellea, d'un parto cesareo, di un'ernia inguinale o ombelicale) e/o dovrà subire, a sua conoscenza, un intervento chirurgico nei prossimi 12 mesi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

6. Lei è o è stato titolare di pensione di invalidità? SI NO
7. La differenza tra la Sua altezza in centimetri ed il Suo peso in kilogrammi è inferiore a 80 o superiore a 120? SI NO

DATI DEL MEDICO CURANTE

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____

Recapito Telefonico _____

IL CEDENTE/DELEGANTE

Nome _____ Cognome _____

Data di nascita ____/____/____

Data ____/____/____ Firma (per esteso e ben leggibile) _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

La nostra Società (di seguito anche “AXA”) e il Broker hanno la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società, del Broker e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate ⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" ⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

¹ La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti della Compagnia; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulta Assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società ed enti facenti riferimento al Gruppo a cui appartiene la nostra Società (società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo o comunque inerenti a materie di interesse per l'attività assicurativa; nonché altri soggetti, istituiti presso Autorità Amministrative indipendenti o Organismi di Controllo e Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in base a leggi o regolamenti.

B) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ dalla Compagnia - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi alla Direzione Legale e Affari Societari presso **AXA France Vie e AXA France Iard** con sede e Direzione Generale al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex scrivendo al seguente indirizzo: **Axa Partners – Credit and Lifestyle Protection - Piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano MI, Italia.**

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

